

# INFRANET

*Misure integrative di prevenzione della  
corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,  
della L. n. 190/2012*

*Triennio 2024-2026*

REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

ALLEGATO 1



## Indice

PREMESSA.....	3
1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
2. REATI SOCIETARI.....	18
3. ULTERIORI REATI A SFONDO CORRUTTIVO.....	20
4. CONDOTTE AVENTI NATURA CORRUTTIVA - CONFLITTO DI INTERESSI .....	26



## PREMESSA

Il quadro normativo di riferimento nell'individuazione della nozione di corruzione è rappresentato dalla Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 secondo cui *“la corruzione consiste in comportamenti oggettivi impropri di un pubblico funzionario”* che al fine di procurarsi un vantaggio non assolve ai propri doveri d'ufficio ovvero alla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Successivamente, la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che, ai fini della disciplina nazionale per il contrasto ai fenomeni corruttivi nel settore pubblico, per l'individuazione della nozione di corruzione deve aversi riguardo non solo alle fattispecie sanzionate dai delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale, ma anche *“alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

Nel contesto attuale, la Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 e il PNA 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, hanno esteso le maglie della nozione di corruzione ai fini della disciplina nazionale per la prevenzione dei fenomeni di *maladministration* e di tutela della trasparenza dell'attività amministrativa.

Secondo il PNA 2019, infatti, *“nell'ordinamento penale italiano, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva” (PNA 2019, p. 11).*

L'ANAC, seppur con riferimento all'applicazione della misura della rotazione straordinaria, con la Delibera n. 215 del 2019 ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall'art.7 della L. 69/2015 (che aggiunge ai reati sopra indicati anche le seguenti fattispecie: artt. 319- bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.).

Pertanto, ai fini delle presenti *“Misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 190/2012”* per il triennio 2024-2026, si avrà riguardo ad una nozione di corruzione intesa in senso lato e comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui attribuito al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, pertanto, più ampie di quelle oggetto delle fattispecie di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale, e sono tali da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta, venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Ai fini esemplificativi, le fattispecie aventi rilevanza ai fini corruttivi possono catalogarsi come segue:

- delitti contro la PA;
- reati societari (artt. 2635, 2635 bis c.c.);
- ulteriori reati a sfondo corruttivo;
- condotte aventi natura corruttiva.

Per ciascuna di tali categorie si è provveduto a descrivere la fattispecie sotto il profilo delle condotte rilevanti, ai sensi di quanto disposto dal Codice penale, dal Codice civile e dalla normativa di riferimento.



## 1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357, 358, 322-bis c.p., quali soggetti attivi di detti reati.

L'art. 357 c.p. prevede che: *“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. è previsto che *“agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio: parlamentari e membri del Governo; consiglieri regionali e provinciali; parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie, in quanto il riferimento alla “funzione legislativa” contenuto nell'art. 357 c.p., è comprensivo di tutte le attività tipicamente connesse all'esercizio dell'attività parlamentare (Cass. pen. n. 40347/2018);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vicepretori onorari e aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate, come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari (Cass. pen. n. 4062/1999; Cass. pen. n. 3872/2008), ufficiali giudiziari (Cass. pen. n. 10619/1998; Cass. pen. n. 27945/2016), testimoni (Cass. pen. n. 15542/2001), messi di conciliazione, curatori fallimentari (Cass. pen. n. 16980/2007), operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali (Cass. pen. n. 4825/1998), periti e consulenti del Pubblico Ministero (Cass. pen. n. 4729/2020), commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo (Cass. pen. n. 4761/1994), commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.;
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti locali (Cass. pen. n. 19135/2009); i soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficiotecnico comunale (Cass. pen. n. 1407/1998), membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni (Cass. pen. n. 7935/1995), messi comunali addetti alla notificazione (Cass. pen. n. 7490/1980), addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico (Cass. pen. n. 5331/1995), corrispondenti comunali addetti all'ufficio dicollamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate (Cass. pen. n. 38698/2006), soggetti addetti all'esazione dei tributi (Cass. pen., n. 34912/2016), personale sanitario delle strutture pubbliche (Cass. pen. n. 8508/1996, da ultimo Cass. pen. n. 20264/2019), personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.;
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali e internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);



- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, guardie giurate, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc. (Cass. pen. n. 39584/2010; Cass. pen. n. 9722/1998; Cass. pen. n. 36641/2008; Cass. pen. n. 36874/2017).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio dell'appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. Il criterio distintivo è dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, pur svolgendo una attività disciplinata da norme di diritto pubblico sono privi di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativa, propri del pubblico ufficiale (Cass. pen. n. 9927/1995).

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.). La giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, ovvero consultivo degli stessi, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna (Cass. pen. n. 21088/2004, n. 11417/2003; n. 2304/1986; n. 2294/1986).

Ciò che dunque definisce la figura di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che corre fra il soggetto e l'ente.

L'art. 322 bis c.p., introdotto con la legge n. 300 del 29 settembre 2000, è intervenuto sul tema ricomprendendo nel novero dei pubblici agenti, rispetto a talune tipologie di reati, i pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro ordinamento con la stipula di alcune convenzioni internazionali ed europee. Sotto il profilo oggettivo e contenutistico, le fattispecie ricomprese nella categoria dei delitti contro la PA tendono a tutelare in maniera diretta e immediata l'interesse pubblico relativo al normale svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione e sono le seguenti:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);



- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis).



	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
<p><b>Peculato</b> (art. 314 c.p.)</p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di danaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di danaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto «peculato d'uso»: tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il danaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd.proprio, il soggetto attivo del delittodi peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.</p>
<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</b> (art. 316 c.p.)</p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio</p>



<p><b>Malversazione di erogazioni pubbliche</b> <b>(art. 316 – bis c.p.)</b></p>	<p>«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».</p>	<p>Condotta: Il presupposto della condotta è rappresentato dalla percezione di pubbliche sovvenzioni o erogazioni, che si caratterizzano per la provenienza da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, dovendo trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell’opera o dell’attività programmata.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque».</p>
<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b> <b>(art. 316 – ter c.p.)</b></p>	<p>«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».</p>	<p>Condotta: La condotta tipica può estrinsecarsi in forma attiva o omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L’oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell’erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione. Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l’erogazione di una somma di denaro con l’obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l’ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l’espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque».</p>



<p><b>Concussione</b> <b>(art. 317 c.p.)</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».</p>	<p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nell'art. 319-quater c.p. e definita "Induzione a dare o promettere utilità" riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale. È tuttavia ipotizzabile il concorso di un soggetto privato, non appartenente alla P.A.</p> <p>La differenza tra corruzione e concussione risiede nel fatto che, mentre nella corruzione vi è la cooperazione del soggetto privato, nella concussione la volontà di quest'ultimo è coartata.</p>
<p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b> <b>(art. 318 c.p.)</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni»</p>	<p>Condotta: Nella vigente formulazione della fattispecie è stato eliminato il necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto dell'ufficio da adottare o già adottato. Pertanto, il reato è configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto.</p> <p>L'attività svolta dal pubblico ufficiale risulta di per sé conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale. Il privato corruttore, però, risponde anch'egli del reato ai sensi dell'art. 321 c.p., con le stesse pene previste per il soggetto pubblico.</p>
<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> <b>(art. 319 c.p.)</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»</p>	<p>Condotta: La corruzione c.d. propria, disciplinata dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>L'atto è contrario ai doveri d'ufficio, quando è in violazione di leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti: quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale. Il privato corruttore, però, risponde anch'egli del reato ai sensi dell'art. 321 c.p., con le stesse pene previste per il soggetto pubblico.</p>



<p><b>Corruzione in atti giudiziari</b> <b>(art. 319 – ter c.p.)</b></p>	<p>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».</p>	<p>Condotta: Il delitto di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di cui agli articoli 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una delle parti.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono: il privato corruttore; e i pubblici ufficiali, tra cui: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; il testimone che dichiara il falso.</p> <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p>
<p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b> <b>(art. 319 – quater c.p.)</b></p>	<p>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».</p>	<p>Condotta: Come anticipato in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., tradizionalmente la concussione si configurava quale reato a condotta alternativa, comprensivo delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Con la Legge Anti-Corruzione, si è assistito, invece, ad uno "spacchettamento" del delitto di concussione.</p> <p>Invero, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012, la costrizione continua ad essere disciplinata dall'art. 317 c.p., mentre la condotta residua di induzione rientra nell'art. 319-quater c.p. La ratio dell'introduzione della norma risiede nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. «Concussione ambientale»).</p> <p>Soggetto: A differenza di quanto avviene nella concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità, perché la minore intensità delle pressioni consente comunque al privato di non accedere alla richiesta.</p>
<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</b></p>	<p>«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non</p>	



<b>(art. 320 c.p.)</b>	superiore a un terzo».	
<b>Pene per il corruttore</b>  <b>(art. 321 c.p.)</b>	«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».	
<b>Istigazione alla corruzione</b>  <b>(art. 322 c.p.)</b>	<p>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319»</p>	<p>Condotta: Questa ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni oppure per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.</p> <p>L'istigazione alla corruzione rappresenta, quindi, una forma anticipata del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisce il sollecito proveniente dall'altra.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque</p>
<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle</b>	<p>«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte</p>	<p>Condotta: La fattispecie incriminatrice, introdotta con la legge 29 settembre 2000, n. 300, interviene sulla nozione di PA, estendendo, rispetto a talune tipologie di reati, il novero dei pubblici agenti fino a ricomprendere pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali.</p> <p>Con la norma in esame il legislatore ha inteso adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con la stipula di alcune convenzioni internazionali (Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla</p>



<b>Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri</b>	di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico	protezione degli interessi finanziari della CE, e del 26 maggio 1997, sulla lotta contro la corruzione, e Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla corruzione dei pubblici agenti stranieri).
---	---	--



	<p>servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.»</p>	
<p><b>Abuso d'ufficio</b></p>	<p>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità»</p>	<p>Condotta: la fattispecie è stata profondamente modificata dall'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità.</p> <p>È sanzionata perciò oggi la condotta dell'agente pubblico che in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati), arrechi intenzionalmente ad altri un danno ingiusto o procuri a sé o ad altri un vantaggio ingiusto. Secondo la giurisprudenza, configura tale reato anche l'inosservanza della regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanzia l'abuso di ufficio.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. È, però, ipotizzabile il concorso di un privato estraneo alla P.A.</p>
<p><b>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che</p>	<p>Condotta: la fattispecie può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio".</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da</p>



<p><b>(art. 325 c.p.)</b></p>	<p>egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516.»</p>	<p>consuetudine).          Quanto alla condotta, secondo la giurisprudenza prevalente questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.           Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio</p>
<p><b>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio</b>  <b>(art. 326 c.p.)</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.           Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»</p>	<p>Condotta: La norma in esame prevede quattro ipotesi di reato: due di rivelazione, che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo) e due di utilizzazione, che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente.          La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.           La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.           L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.           Soggetto: soggetto attivo dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono, dunque, esclusi dall'ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità. La rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti, ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.</p>
<p><b>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</b> <b>(art. 328 c.p.)</b></p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale</p>	<p>Condotta: due sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.           1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo, cioè atti atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità           2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.           Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p>



	richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa»	
<b>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità</b>  (art. 331c.p.)	«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.  Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».	Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso, sono irrilevanti la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza. Il reato è pertanto configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.
<b>Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa</b>  (art. 334 c.p.)	«Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.»	Condotta: Tale ipotesi di reato si configura quando colui a cui è affidata la custodia di una cosa sottoposta a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora al solo scopo di favorire il proprietario di essa. La norma tutela il vincolo di destinazione che viene imposto su una cosa quando questa è fatta oggetto di sequestro: vincolo che non rileva ex se, ma in quanto funzionale al perseguimento degli interessi pubblici di cui si faccia carico la PA e quindi funzionale al buon andamento di quest'ultima.
<b>Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa</b>	«Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la	Condotta: Tale ipotesi di reato si configura quando colui che ha in custodia una cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. La fattispecie disciplina la realizzazione colposa dei delitti del custode, già incriminati in forma dolosa all'art. 334 c.p. Dal novero delle condotte rilevanti viene tuttavia escluso il deterioramento colposo della cosa.



<b>(art. 335 c.p.)</b>	reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309».	
<b>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</b>	<p>«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».</p>	<p>Condotta: Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 il legislatore italiano ha abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo “confluire” tale condotta illecita nel rinnovato testo dell’art. 346-bis c.p.</p> <p>A seguito della riforma operata nel 2019, pertanto, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - ovvero con uno dei soggetti di cui all’art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>
<b>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p)</b>	«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli	<p>Condotta: Il reato di turbata libertà degli incanti (c.d. turbativa d’asta) tutela l’interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private, punendo, quindi, le condotte che – a fronte della già avvenuta pubblicazione di un bando di gara – ne deviano il regolare funzionamento o ostacolano la libera partecipazione degli offerenti.</p> <p>Il presupposto è l’avvenuta pubblicazione del bando di gara, non potendo, prima di tale momento, essere</p>



	<p>offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».</p>	<p>configurabile una consumazione del reato.</p> <p>Si tratta di un reato a forma libera, avendo il legislatore, mediante l'impiego della locuzione "altri mezzi fraudolenti", ricompreso tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà dei pubblici incanti o delle licitazioni private, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.</p> <p>Si tratta di un reato di pericolo, che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato lo svolgimento della stessa.</p> <p>Il reato di turbata libertà degli incanti è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti.</p> <p>Soggetto: soggetto attivo del delitto di turbata libertà degli incanti può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e, persino, controinteressato alla gara. Si tratta, dunque, di un reato comune.</p>
<p><b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)</b></p>	<p>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»</p>	<p>Condotta: la disposizione è stata aggiunta al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.</p> <p>Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.</p>



## 2. REATI SOCIETARI

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
<p><b>Corruzione tra privati</b> (art. 2635 c.c.)</p>	<p>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre,</p>	<p><b>Condotta:</b> Con tale figura criminosa è stato esportato in ambito privatistico il modello punitivo della corruzione del pubblico ufficiale.</p> <p>Il delitto di corruzione tra privati si configura quale illecito pluri-offensivo e tutela (i) il patrimonio della società dai danni derivanti dal comportamento, commissivo o omissivo, di suoi esponenti corrotti; (ii) il rapporto di lealtà che vincola il subordinato al suo principale e, più in generale, (iii) gli equilibri concorrenziali e il buon andamento dell'economia pubblica e del mercato. Con riferimento a tale ultimo profilo, infatti, l'adempimento sleale di una carica commerciale lede il legittimo affidamento dei terzi esclusi dalla relazione clientelare, ovvero i concorrenti di settore non disposti alla prassi corruttiva e i consumatori, o i committenti pregiudicati dal non poter avere accesso a prodotti dalla qualità ed il prezzo ottimali.</p> <p>La norma è strutturata quale reato plurisoggettivo, ovvero a concorso necessario, proprio.</p> <p>L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie è il dolo generico.</p>



	<p><i>promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</i></p> <p><i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».</i></p>	
<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati</b> (art. 2635 bis c.c.)</p>	<p><i>«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od</i></p>	<p><b>Condotta:</b> dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o comunque soggetti che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive nell'ambito di società o enti privati), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>



	<p><i>ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».</i></p>	<p>Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata</p>
--	--	---

### 3. ULTERIORI REATI A SFONDO CORRUTTIVO

Si elencano di seguito ulteriori ipotesi delittuose a sfondo corruttivo

- Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);



- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*, n. 1, c.p.)

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
<p><b>Intralcio allagiustizia</b> (art. 377 c.p.)</p>	<p>«<i>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.</i></p> <p><i>La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.</i></p> <p><i>Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al</i></p>	<p><b>Condotta:</b> Tale reato si configura qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona a cui è richiesto di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p.</p> <p>Si tratta di un reato comune la cui condotta oggetto di incriminazione è identica a quella descritta dall'art. 322 c.p. Oggetto della tutela è l'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia.</p> <p>La formulazione originaria della fattispecie puniva le sole condotte poste in essere mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità e pertanto la rubrica riportava il termine tradizionale "subornazione". Con la legge 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni e Protocolli ONU contro il crimine organizzato, sono state introdotte ulteriori modalità di realizzazione del reato.</p>



	<p><i>medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.</i></p> <p><i>Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.</i></p> <p><i>La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».</i></p>	
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</b></p> <p>(art. 377 bis c.p.)</p>	<p><i>« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».</i></p>	<p><b>Condotta:</b> La norma in esame tutela il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi. L'art. 377-bis c.p., quale reato di evento, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.</p> <p>La disposizione si riferisce, con riferimento al soggetto passivo del reato, sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso, nonché al testimone assistito, ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento. In seno a tale norma convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.</p>
<p><b>Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico</b></p> <p>(art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p>	<p><i>« Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la [...] reclusione da uno a cinque anni e [...] la multa da euro 309 a euro 1.549 [...] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».</i></p>	<p><b>Condotta:</b> Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o dell'Unione Europea ed è, pertanto, disciplinata quale circostanza aggravante proprio in considerazione della maggior carica di disvalore connessa all'offesa arrecata alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>La condotta incriminata consiste, dunque, sostanzialmente in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note), artificio, raggirio, tramite cui si induce in errore la vittima su qualcosa e la si porta a compiere, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la</p>



		<p>consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dal soggetto che pone in essere l'inganno) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.</p> <p>Con il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode, è stato inserito anche il riferimento all'offesa recata all'Unione Europea.</p>
<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b></p> <p>(art. 640-bis c.p.)</p>	<p>«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».</p>	<p>Tale reato si configura qualora la condotta di truffa abbia ad oggetto contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.</p>
<p><b>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</b></p> <p>(art. 640-ter c.p.)</p>	<p>« Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.</p> <p>La fattispecie è diretta a reprimere i fenomeni criminali che si caratterizzano nell'uso distorto o nell'abuso della tecnologia informatica hardware e software (c.d. Computer crimes).</p> <p>Il bene giuridico tutelato non può limitarsi al perimetro del patrimonio, come discenderebbe dalla collocazione sistematica del reato nel Codice penale, venendo in rilievo anche l'esigenza di salvaguardare il regolare funzionamento dei sistemi informatici e principalmente la riservatezza dei dati gestiti (Cass. pen. n. 17748/2011).</p> <p>Diversamente dall'ipotesi di truffa ex art. 640 c.p., non sono richiesti gli artifici e i raggiri, qui sostituiti dalla manipolazione o alterazione di un sistema informatico o telematico.</p>



	<p><i>operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».</i></p>	
<p><b>Autoriciclaggio</b> (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p><i>« Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel</i></p>	<p>La fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 della legge 186/2014 al fine di superare uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'autore o il concorrente nel reato presupposto.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021, il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.</p> <p>Come già visto per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., è prevista una pena più lieve nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p>



	<p><i>minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</i></p>	
--	---	--



#### 4. CONDOTTE AVENTI NATURA CORRUTTIVA - CONFLITTO DI INTERESSI

Rientrano nella nozione di “*condotte aventi natura corruttiva*” tutti quei comportamenti che, pur se penalmente irrilevanti, sono in ogni caso non etici e virtuosi e indici di un abuso posto in essere dal dipendente.

L'ipotesi di conflitto di interessi, ad esempio, definisce una situazione o un insieme di circostanze che espongono gli interessi propri dell'ente/amministrazione al rischio di interferenza con il conseguimento degli interessi privati.

Il fenomeno corruttivo è, il più delle volte, una naturale evoluzione e progressione del conflitto di interessi che, se non eliminato in tempo, rischia di diffondersi e di radicarsi trasformandosi in una lesione reale e penalmente rilevante dell'interesse pubblico: questo giustifica la centralità della prevenzione dei conflitti di interessi nella lotta contro la corruzione e la *maladministration*.

Le ipotesi che possono generare una situazione di conflitto non sono tassativamente elencate ma possono essere individuate volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, in caso di contrasto – anche solo potenziale – tra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

Una tassonomia delle ipotesi in cui si rinvergono situazioni di conflitto di interessi è presente all'art. 7 del d.P.R. 62/2013, che disciplina l'astensione obbligatoria dei dipendenti pubblici in caso, appunto, di conflitti: “*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*”.